



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Piazza del Popolo, 10 - 47023 CESENA (FC)

e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

Tel. 0547/356426

Fax 0547/356396

COMUNE DI CESENA

P.G.n.

25 LUG. 2012

Cesena, 24 luglio 2012

PGN 50588/347

Ordinanza Sindacale

Limitazione del Consumo di Acqua nel Territorio Comunale di Cesena

IL SINDACO

- Considerato che il protrarsi della situazione di crisi idrica impone anche in questo periodo il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;
- Rilevato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
- Ritenuto che la riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche presenti sul territorio siano tali da richiedere l'adozione di ulteriore ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici;
- Vista la propria ordinanza P.G.n. 83136/347 del 28 novembre 2011, con la quale sono state dettate prescrizioni atte a limitare il consumo di acqua nel periodo di permanenza dello stato di crisi idrica;
- Vista la nota PC.2012.0008152 del 06 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con la quale si comunica che il Presidente della Regione, con decreto n. 125 del 31 maggio 2012, ha prorogato lo stato di crisi regionale dichiarato con proprio decreto n. 214/2011 per fini idropotabili nel territorio delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- Vista la propria ordinanza P.G.n. 43168/347 del 25 giugno 2012, con la quale sono state dettate prescrizioni atte a limitare il consumo di acqua nel periodo di permanenza dello stato di crisi idrica;
- Visto il Decreto n. 214 del 22 novembre 2011 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna inerente la "Dichiarazione dello stato di crisi regionale ai fini idropotabili fino al 31 maggio 2012 nel territorio delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini";
- Visto il Decreto n. 125 del 31 maggio 2012 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna inerente la "Crisi idrica. Proroga dello stato di crisi regionale nel territorio delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini" con il quale si decreta di prorogare fino al 30 settembre 2012 lo stato di crisi suddetto e di applicare le limitate misure definite nel decreto n. 214/2011;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Vista la Legge 689/81 come modificata dal Decreto Legislativo 507/99;

- Vista la nota prot. 0109058/12 del 27/06/12 pervenuta da parte di HERA s.p.a., con cui si chiede di escludere dall'ordinanza P.G.n.43168/347 del 25/06/12 le fontanelle prive di rubinetto di arresto utilizzate da AUSL ed HERA quali punti di monitoraggio della qualità dell'acqua e/o quali punti di erogazione per il mantenimento del ricambio idrico della condotta di distribuzione;
- Visti i pareri del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL Cesena (prot. n.0035045 del 20/07/12) e dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (prot. n.3397 del 17/07/12) in cui si esprime parere favorevole alla richiesta di HERA
- Visto il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- Visto, inoltre, l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Ritenuto di regolamentare e disciplinare la concessione e l'erogazione dell'acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto;

ORDINA

- a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata da pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici;
- ad HERA S.p.A. ed al Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena, per la parte di propria competenza, di provvedere alla chiusura delle fontane ornamentali, non provviste del sistema di ricircolo, nonché delle fontanelle di erogazione prive del rubinetto di arresto fino al 30 settembre 2012, salvo espressa revoca.

Il funzionamento di fontane pubbliche o private è quindi consentito solo se dotate di apparecchiature per il ricircolo dell'acqua.

Il funzionamento delle fontanelle è consentito solo se provviste del rubinetto di arresto.

Sono escluse dal divieto le fontanelle prive di rubinetto di arresto qualora utilizzate da AUSL e gestore Hera s.p.a. quali punti di monitoraggio della qualità dell'acqua e/o punti di erogazione per il mantenimento del ricambio idrico della condotta di distribuzione ovvero funzionali alla gestione del servizio di distribuzione acqua potabile.

Sono altresì esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici, di igiene urbana e per tutte le attività economiche specificatamente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

VIETA

pertanto a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre 2012**, salvo espressa revoca, il prelievo e l'impiego dell'acqua potabile, proveniente da pubblico acquedotto, per uso extradomestico, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 21.00, per:

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio domestico di veicoli a motore;
- l'innaffiamento dei giardini, orti e prati;
- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.

AVVERTE

che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

INVITA

la cittadinanza ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico ed in particolare:

- a montare nei rubinetti gli appositi dispositivi frangigetto, che mediante la miscelazione di aria e acqua possono consentire un risparmio idrico fino al 50%;
- a non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di piatti o verdure, ma solo nella fase di risciacquo;
- a preferire la doccia al bagno: ciò consente un risparmio d'acqua fino al 75%, se si ha l'accortezza di chiudere l'acqua mentre ci si insapona;

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza sindacale P.G.n. 43168/347 del 25 giugno 2012, integralmente sostituita dal presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a:

- Comando Polizia Municipale di Cesena
- Prefettura di Forlì-Cesena
- Comando Compagnia Carabinieri, stazione di Cesena
- Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, con sede a Cesena
- Consorzio di Bonifica di II grado per il CER, con sede a Bologna
- Hera Forlì-Cesena, con sede a Cesena.
- Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino sede di Cesena;
- Agenzia per i Servizi Pubblici - A.T.O. Forlì-Cesena;
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- Presidente della Provincia di Forlì-Cesena;
- Questore di Cesena;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- HERA S.p.A. Bologna;
- Referente per il Comune di Cesena per la stampa.

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Ai sensi della L. n. 241/90 art. 8 c. 3, il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, mediante pubblica affissione, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cesena. Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

VISTO

IL DIRIGENTE
SETT. TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

(Dott. Gianni Gregorio)



IL SINDACO

Paolo Lucchi

